



Banking and Finance

HIGHLIGHTS

- [Registro titolari effettivi](#). Il Consiglio di Stato rimette la questione alla Corte di Giustizia UE
- [DORA](#). Pubblicato il parere delle ESAs sul rifiuto della Commissione UE sulla bozza di ITS relativa ai registri delle informazioni
- [MiCAR](#). Pubblicata la risposta ESMA sulla proposta di modifica di RTS della Commissione UE

ALTRE NOTIZIE

- [EBA](#). Pubblicata la versione in italiano degli Orientamenti sulle cartolarizzazioni STS sintetiche
- [Banca d'Italia](#). Pubblicato l'intervento sull'euro digitale



HIGHLIGHTS

Registro titolari effettivi. Il Consiglio di Stato rimette la questione alla Corte di Giustizia UE

La Sezione Sesta del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 8248/2024 del 15 ottobre 2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia UE sei questioni pregiudiziali, sollevate già dinanzi al TAR Lazio dalle parti ricorrenti, in sede di impugnazione del D.M. n. 55/2022 sul registro titolari effettivi.

In particolare, l'ordinanza ha:

- riunito i giudizi;
- rimesso alla Corte di giustizia dell'Unione europea le questioni pregiudiziali;
- formulato istanza di trattazione accelerata della domanda pregiudiziale ai sensi dell'art. 105 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia;
- ordinato alla Segreteria della Sezione di trasmettere alla medesima Corte copia conforme all'originale della presente ordinanza, nonché copia integrale degli atti indicati in motivazione e del fascicolo di causa;
- sospeso il processo nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

In particolare, le sei questioni pregiudiziali riguardano:

- la nozione di "istituti giuridici" di cui alla Direttiva (UE) 2015/849, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843;
- la portata normativa o ricognitiva dell'individuazione degli istituti giuridici affini effettuata dal legislatore nazionale e verificata dalla Commissione europea;
- l'affinità dell'assetto e delle funzioni del mandato fiduciario stipulato dalle società fiduciarie a quelli del trust;
- la proporzionalità della ricomprensione del mandato fiduciario tra gli istituti giuridici affini per assetto o funzioni al trust;
- l'invalidità di alcune disposizioni della Direttiva (UE) 2015/849 per contrarietà agli artt. 114 e 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e al "principio dell'effetto utile";
- la conformità degli artt. 21 comma 4 lett. d-bis) del DLgs. 231/2007 e 7 comma 2 del DM 55/2022 alla Direttiva (UE) 2015/849, alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 22 novembre 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20.

Il procedimento è pertanto attualmente sospeso nelle more del pronunciamento della Corte di Giustizia UE, e le società, comprese quelle fiduciarie, non saranno tenute a comunicare le informazioni relative ai titolari effettivi al registro apposito.

[\[clicca qui\]](#)

[DORA. Pubblicato il parere delle ESAs sul rifiuto della Commissione UE sulla bozza di ITS relativa ai registri delle informazioni](#)



Le ESAs (le Autorità di vigilanza EBA, EIOPA ed ESMA) hanno emesso un parere sul rifiuto da parte della Commissione europea della bozza di norme tecniche di attuazione (ITS) sui registri di informazioni ai sensi del Digital Operational Resilience Act (DORA).

Si ricorda, infatti, che l'articolo 28(9) del DORA (regolamento (UE) 2022/2554) incarica le ESAs di sviluppare una bozza di ITS per stabilire i modelli standard per il registro delle informazioni di cui all'articolo 28(3) del DORA. La bozza di ITS è stata sviluppata e presentata dalle tre Autorità di vigilanza alla Commissione UE il 17 gennaio 2024.

Le ESAs esprimono preoccupazione per l'impatto e la praticità delle modifiche proposte dalla Commissione UE alla bozza di ITS sui registri delle informazioni in relazione agli accordi contrattuali delle entità finanziarie con i fornitori di servizi ICT di terze parti.

La bozza di ITS proposta dalle ESA è stata respinta dalla Commissione europea in quanto è necessario consentire alle entità finanziarie di scegliere se identificare i propri fornitori di servizi ICT terzi registrati nell'UE tramite l'identificativo della persona giuridica (LEI) o tramite l'identificativo univoco europeo (EUID).

Secondo le Autorità, la proposta della Commissione UE di aggiungere un ulteriore identificativo, che consenta alle aziende con sede nell'UE di utilizzare l'EUID, causerà inutili complessità e potrebbe avere ripercussioni negative sull'attuazione del DORA da parte di enti finanziari, autorità competenti ed ESAs.

Le ESAs sottolineano che, sebbene l'EUID sia disponibile gratuitamente per le società registrate nell'UE, la sua introduzione nei registri delle informazioni comporterebbe sforzi di implementazione e manutenzione imprevedibili per le entità finanziarie. In particolare, limiterebbe l'accesso e la possibilità di verifica delle informazioni da parte delle entità finanziarie e delle autorità competenti. Ciò comporterebbe un potenziale aumento dell'onere di segnalazione complessivo per le entità finanziarie nel contesto di DORA. Inoltre, la coesistenza di due identificatori potrebbe comportare un'ulteriore complessità che avrebbe un impatto negativo sulla qualità dei dati utilizzati e rischierebbe ritardi nella designazione di fornitori di servizi terzi ICT critici (CTPP) da parte delle ESAs.

Le Autorità osservano, inoltre, che in caso di coesistenza di LEI ed EUID, alle entità finanziarie dovrebbe essere data la preferenza per l'uso di LEI, in particolare quando entrambi gli identificatori siano a loro disposizione e, per il caso di gruppi, è importante garantire l'omogeneità nei codici identificativi registrati per tutti i fornitori di servizi terzi ICT.

Quest'ultime suggeriscono ulteriori modifiche alla bozza delle ITS, tenendo conto del *feedback* pratico ricevuto dalle entità finanziarie che hanno partecipato all'esercitazione di simulazione volontaria sulla segnalazione dei registri di informazioni.

Le ESAs chiedono pertanto la decisione finale sull'uso degli identificatori e la rapida adozione della bozza ITS da parte della Commissione UE. Ciò è particolarmente rilevante per le Autorità, che designeranno i CTPP nel 2025.

Infine, sfruttando l'esperienza dell'esercizio di prova, le ESAs chiedono alle entità finanziarie di aumentare i loro sforzi di implementazione per essere pronte a presentare i loro registri di informazioni alle autorità competenti nella prima metà del 2025.

[\[clicca qui\]](#)



MiCAR. Pubblicata la risposta ESMA sulla proposta di modifica di RTS della Commissione UE

ESMA ha risposto alla proposta della Commissione europea di modificare gli standard tecnici di regolamentazione (RTS) del Regolamento (UE) 1114/2023 (MiCAR). L'ESMA riconosce le limitazioni legali sollevate dalla Commissione, ma sottolinea l'importanza degli obiettivi politici alla base della proposta iniziale.

Si ricorda che il 25 marzo 2024, l'ESMA ha pubblicato il suo primo rapporto finale sulla bozza di RTS specificando alcuni requisiti del MiCA e lo ha presentato alla CE per l'adozione.

A settembre 2024, la Commissione ha informato l'ESMA che intendeva adottare due delle RTS proposte con emendamenti e ha invitato l'ESMA a presentare una nuova bozza di RTS che riflettesse gli emendamenti forniti.

Nel parere, l'Autorità prende atto delle modifiche proposte ai due RTS specificando:

- le informazioni da includere in una notifica da parte di alcune entità finanziarie della loro intenzione di fornire servizi di crypto-attività;
- le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crypto-attività.

L'ESMA ribadisce inoltre che l'obiettivo finale di questi RTS è garantire una valutazione approfondita del punto di ingresso per i fornitori di servizi di crypto-attività (CASP) richiedenti e le entità finanziarie che intendono fornire servizi di crypto-attività nell'UE. Ciò aumenterà la resilienza del mercato delle crypto-attività e migliorerà la protezione degli investitori nello spazio delle crypto-attività.

L'ESMA raccomanda pertanto alla Commissione di prendere in considerazione modifiche al regolamento MICA (livello 1), vale a dire:

- richiedere ai fornitori di servizi di crypto-attività richiedenti e alle entità notificanti di fornire i risultati di un audit esterno sulla sicurezza informatica;
- includere, nella valutazione dell'onorabilità dei membri dell'organo di gestione dei fornitori di servizi di crypto-attività richiedenti, controlli riguardanti l'assenza di sanzioni anche in settori diversi dal diritto commerciale, dal diritto fallimentare, dal diritto dei servizi finanziari, dalla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, dalla frode o dalla responsabilità professionale.

Il parere è stato comunicato dall'ESMA alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio europeo.

La Commissione UE può adottare i due RTS con gli emendamenti che ritiene pertinenti o respingerli. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono opporsi a un RTS adottato dalla Commissione UE entro un periodo di tre mesi.

[\[clicca qui\]](#)

ALTRE NOTIZIE



EBA. Pubblicata la versione in italiano degli Orientamenti sulle cartolarizzazioni STS sintetiche

EBA ha pubblicato la versione tradotta in italiano dei propri Orientamenti pubblicati lo scorso maggio 2024 sui requisiti di semplicità, trasparenza e standardizzazione (STS) per le cartolarizzazioni nel bilancio (*on-balance-sheet securitisations*, OBS), e che modificano gli Orientamenti EBA/GL/2018/08 e EBA/GL/2018/09 relativi ai requisiti STS per le cartolarizzazioni di *asset-backed commercial paper* (ABCP) e per le cartolarizzazioni non-ABCP.

Gli Orientamenti sono stati elaborati ai sensi dell'articolo 26 sexies, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 ("Regolamento sulla cartolarizzazione").

Si ricorda che l'obiettivo principale delle *Guidelines* è fornire un'unica interpretazione coerente dei requisiti STS e garantire una comprensione comune degli stessi da parte dei cedenti, dei prestatori originari, delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV), degli investitori, delle autorità competenti e degli agenti di verifica terzi che verificano la conformità alle STS ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402 ("Regolamento Cartolarizzazioni"), in tutta l'Unione.

[\[clicca qui\]](#)

Banca d'Italia. Pubblicato l'intervento sull'euro digitale

Banca d'Italia ha pubblicato il discorso tenuto dalla propria Vice Direttrice in occasione del convegno sul credito cooperativo, incentrato sul progetto dell'euro digitale.

Durante l'evento, si è discusso delle caratteristiche principali dell'euro digitale, dei suoi benefici per cittadini, imprese e sistema bancario, nonché delle sfide legate alla sua introduzione.

L'euro digitale sarà una moneta elettronica emessa dalla Banca Centrale Europea (BCE), concepita per affiancare le banconote senza sostituirle. Si tratterà di una forma digitale di contante che consentirà a chi risiede nell'area dell'euro di accedere a un mezzo di pagamento sicuro, gratuito e accettato ovunque. La moneta digitale sarà introdotta solo dopo l'approvazione del quadro normativo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea.

La crescente digitalizzazione ha infatti trasformato radicalmente le modalità di pagamento, e strumenti tradizionali come assegni e voucher cartacei sono ormai in declino. L'uso del contante continua a diminuire: nel 2023, solo il 38% degli italiani dichiarava di preferirlo. Tuttavia, la maggior parte delle transazioni digitali avviene tramite sistemi di pagamento internazionali non europei, con conseguenti costi elevati e dipendenza dalle piattaforme estere.

Pertanto, l'euro digitale mira a garantire un sistema di pagamenti europeo sicuro, efficiente e competitivo, promuovendo l'autonomia strategica dell'Unione Europea.

Tre sono i principi fondamentali alla base dello sviluppo dell'euro digitale:

- Semplicità: un unico strumento di pagamento digitale sarà accettato ovunque, superando le limitazioni delle attuali carte di debito e credito, specialmente nei pagamenti transfrontalieri;



- Inclusion: l'euro digitale sarà accessibile a tutti, indipendentemente dal livello di competenza tecnologica, grazie a una semplice app mobile o a una carta fisica;
- Privacy: verranno adottati standard avanzati per garantire la riservatezza delle transazioni, in particolare quelle offline, che offriranno una protezione paragonabile al contante.

Anche le imprese europee, specialmente le piccole e medie, trarranno vantaggio dall'euro digitale. L'introduzione di questo strumento permetterà di ridurre le commissioni associate ai pagamenti digitali, attualmente più alte rispetto a quelle pagate dalle grandi imprese. Inoltre, la possibilità di effettuare pagamenti offline fornirà una rete di sicurezza in situazioni di emergenza, come blackout o assenza di connessione internet.

Il sistema bancario europeo giocherà un ruolo chiave nella distribuzione dell'euro digitale. Le banche e gli altri fornitori di servizi di pagamento saranno incaricati di offrire questa nuova forma di moneta, ricevendo una compensazione per i servizi forniti. Inoltre, potranno sviluppare nuovi servizi a valore aggiunto, come i pagamenti condizionali, che consentiranno di trasferire fondi solo a determinate condizioni, garantendo così maggiore flessibilità e sicurezza nelle transazioni.

Nonostante i vantaggi, l'introduzione dell'euro digitale pone alcune sfide per il settore finanziario, in particolare per quanto riguarda il rischio di disintermediazione del credito. Tuttavia, l'Eurosistema adotterà misure per mitigare questi rischi, limitando la quantità di euro digitale che un individuo può detenere e mantenendo i depositi bancari come principale riserva di valore.

Il progetto è attualmente in fase preparatoria, con una decisione finale prevista per la fine del 2025, quando il Consiglio Direttivo della BCE valuterà l'opportunità di passare alla fase successiva.

Nel frattempo, le istituzioni finanziarie saranno coinvolte nel processo di sviluppo, con l'obiettivo di rendere l'euro digitale uno strumento accessibile e utile per tutti.

[\[clicca qui\]](#)

MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

